

ORIGINALE

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA
CAMPANIA**

NAPOLI

6 DIC 2014

Ricorre il Dott. **Clemente BRIGANTE**, nato a Polla (SA) l'8 agosto 1974 e
residente in Montesano Sulla Marcellana (Sa) alla via G. Mazzini, n. 5
(C.F.: BRGCMN74M08G793G), rappresentato e difeso, anche
disgiuntamente, giusta mandato a margine, dagli avvocati Avv. Antonio
Sasso e Rosita Brigante con i quali elegge domicilio in Napoli alla via
Toledo n. 156 (numero di fax cui inviare comunicazioni: 0810609938;
indirizzo p.e.c.: antonio.sasso@avvocatismcv.it;
rositabrigante@avvocatinapoli.legalmail.it)

Avv. Antonio Sasso
Avv. Rosita Brigante
con la presente Vi conferisco il più ampio mandato di rappresentarmi e difendermi nella presente procedura ed atti consequenziali con ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di transigere e desistere nonché di proporre motivi aggiunti, ove necessario e ritengo il Vostro operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggo domicilio con Voi in Napoli, alla Via Toledo n. 156, delegandoVi a sottoscrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento. Vi conferisco, altresì, espresso consenso, ai sensi della L. 31.12.1996 n. 675, al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali nel rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

avverso e per l'annullamento, previa sospensione cautelare:

- a) del Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 120 del 28 ottobre 2014 pubblicato sul B.U.R.C. n. 76 del 3 novembre 2014 di approvazione della graduatoria unica regionale definitiva del concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - Regione Campania, Triennio 2014/2017, di cui al bando di concorso approvato con Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 2 del 13 marzo 2014 pubblicato sul B.U.R.C. n. 18 del 17 marzo 2014, così come modificato ed integrato con D.D. n. 39 del 20 marzo 2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 19 del 24 marzo 2014;
- b) della graduatoria unica regionale definitiva del concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - Regione Campania, Triennio 2014/2017, allegata al Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 120 del 28 ottobre 2014 pubblicato sul BURC n. 76 del 3

Antonio Sasso
Rosita Brigante



- novembre 2014, nella parte in cui il ricorrente non è collocato tra i vincitori della selezione;
- c) del Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 108 del 22 settembre 2014 pubblicato sul B.U.R.C. n. 68 del 29 settembre 2014 di approvazione della graduatoria regionale provvisoria del concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - Regione Campania, Triennio 2014/2017;
- d) della graduatoria unica regionale provvisoria del concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - Regione Campania, Triennio 2014/2017, allegata al Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 108 del 22 settembre 2014 pubblicato sul B.U.R.C. n. 68 del 29 settembre 2014 nella parte in cui il ricorrente non è collocato tra i vincitori della selezione;
- e) della singola graduatoria provvisoria di merito del concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - Regione Campania, Triennio 2014/2017, formulata dalla Commissione d'esame n. 7, approvata con Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 108 del 22 settembre 2014 pubblicato sul B.U.R.C. n. 68 del 29 settembre 2014, nella parte in cui il ricorrente non è collocato tra i vincitori della selezione;
- f) di tutte le ulteriori modifiche e/o integrazioni e scorrimenti della graduatoria unica regionale, se esistenti, del concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - Regione Campania, Triennio 2014/2017, nella parte in cui il ricorrente non è inserito tra i vincitori della selezione;

- g) il bando di concorso approvato con Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 2 del 13 marzo 2014 pubblicato sul B.U.R.C. n. 18 del 17 marzo 2014, così come modificato ed integrato con D.D. n. 39 del 20 marzo 2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 19 del 24 marzo 2014 nella parte in cui all'art. 5, comma 4, prevede che ai fini dell'espletamento della prova venga consegnato ai candidati un unico foglio contenente modulo anagrafico e modulo risposte, disponendo la separazione dei due solo all'esito della prova, nonché nella parte in cui, all'art. 5 comma 10, prevede che solo al termine della prova il modulo anagrafico venga inserito in busta;
- h) delle "Istruzioni generali" consegnate ai candidati del concorso per l'ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - Regione Campania, Triennio 2014/2017 nella parte in cui prevedono che ai fini dell'espletamento della prova venga consegnato ai candidati un unico foglio contenente modulo anagrafico e modulo risposte divisi da una linea tratteggiata, imponendo ai candidati di non separarli durante la prova e di provvedervi solo all'esito della stessa nonché nella parte in cui dispone che *"durante la prova dovrà essere posto in modo evidente sul tavolo il documento di riconoscimento"*;
- i) di tutti i verbali e degli atti tutti concernenti le operazioni selettive in parola ed, in particolare: i verbali redatti dalla Commissione di concorso n. 7 del 17 settembre 2014 e n. 2 del 18 settembre 2014 nella parte in cui prevede che i moduli risposte vengono consegnati "liberi", senza busta, agli incaricati della ditta prescelta i quali hanno, poi, proceduto alla correzione;
- l) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra i quali, in particolare, solo nei limiti di quanto possa occorrere: 1) la nota trasmessa

dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari regionali al Presidente della Commissione nella parte in cui prevede che la separazione del modulo anagrafico da quello delle risposte avvenga solo al termine della prova; 2) l'esito correzioni prove concorsuali allegato D.D. n. 120 del 28 ottobre 2014; 3) eventuali, ulteriori, futuri scorrimenti dell'impugnata graduatoria unica regionale.

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente ad essere ammesso, anche in soprannumero, al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - Regione Campania, Triennio 2014/2017 e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e *subendi* a causa del diniego all'ammissione opposta

e per la conseguente condanna

in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale - Regione Campania, Triennio 2014/2017

FATTO

Con Decreto Dirigenziale n. 2 del 13 marzo 2014, pubblicato sul B.U.R.C. n. 18 del 17 marzo 2014, modificato ed integrato con D.D. n. 39 del 20 marzo 2014, pubblicato sul BURC n. 19 del 24 marzo 2014, la Regione Campania ha bandito il concorso per l'ammissione al Corso di Formazione specifica in Medicina generale per il triennio 2014/2017, ai sensi del D. Lvo n. 368 del 17 agosto 1999.

Il ricorrente, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal bando, ha presentato domanda di partecipazione al concorso in parola, prendendovi parte, alla data del 17 settembre 2014.

Con Decreto Dirigenziale n. 108/2014 pubblicato sul BURC n. 29 del 29 settembre 2014 venivano pubblicate le singole graduatorie provvisorie di merito redatte dalle sette sottocommissioni del concorso (quella in cui è stato ricompreso il ricorrente è la n. 7), nonché quella unica regionale provvisoria, nelle quali al ricorrente venivano attribuiti punti 76; con tale punteggio, tuttavia, come confermato nella graduatoria unica regionale definitiva degli ammessi di cui al D.D. n. 120 del 28 ottobre 2014 il ricorrente è risultato idoneo non vincitore della selezione.

La selezione cui ha preso parte il ricorrente si è svolto in un contesto di assoluta illegittimità, in dispregio degli indefettibili principi di segretezza e anonimato nei concorsi pubblici; pertanto, la presente impugnativa, si profila necessaria alla stregua delle seguenti ragioni in

DIRITTO

I - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. MINISTERO DELLA SALUTE 7 MARZO 2006. ECCESSO DI POTERE PER TOTALE VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ANONIMATO E SEGRETEZZA NEI CONCORSI PUBBLICI. IRRAGIONEVOLEZZA. AMBIGUITÀ E CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO DEI CANDIDATI DEI PUBBLICI CONCORSI. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Alla data del 17 settembre 2014, fissata per lo svolgimento del concorso per l'ammissione al Corso di Formazione specifica in Medicina Generale triennio 2014/2017 della Regione Campania, la prova selettiva in questione

78 posto
339°
alle date
dell' 8/4/2015
lo scorporamento
e (79)
posto 293
802

si è consumata in un contesto di patente ed assoluta illegittimità: i principi indefettibili di anonimato e segretezza che devono inderogabilmente conformare i pubblici concorsi sono stati totalmente violati; sono stati totalmente disattesi i canoni di riservatezza dei candidati dal momento che gli stessi, ricevuto e compilato il foglio della scheda anagrafica prima che iniziasse la prova, lo hanno poi mantenuto sul banco senza riporlo in alcuna busta.

Il concorso si è svolto in aperta violazione della regola della segretezza nelle procedure concorsuali, posta a salvaguardia dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio che trovano fondamento nell'art. 97 della Costituzione: ciascun candidato ha tenuto la propria scheda anagrafica in maniera perfettamente visibile per tutta la durata della prova.

L'illegittimità di tale operato è diretta conseguenza delle prescrizioni del bando con cui la Regione Campania ha indetto il concorso per cui è causa, nel quale all'art. art. 5 "svolgimento della prova", con riferimento agli adempimenti procedurali, è espressamente previsto che "Ai fini dell'espletamento della prova a ciascun candidato vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare a cura del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una piccola e una grande...

Al termine della prova il candidato deve: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione d'esame provvedono al ritiro della busta".

Il bando, come si legge chiaramente, prevede che i candidati debbano tenere unito il foglio composto dal modulo anagrafico e dal modulo risposte, procedendo alla separazione degli stessi, nella parte tratteggiata, solo all'esito della prova.

Tanto ha comportato, com'è ovvio, che i concorrenti durante tutta la prova concorsuale hanno mantenuto sul proprio banco apertamente il proprio modulo anagrafico, debitamente compilato, in uno con il modulo risposte.

E' evidente, dunque, già solo dalla lettura della anzidetta norma del bando - fermo quanto verrà illustrato in prosieguo in merito a quanto effettivamente accaduto in sede d'esame - **l'illegittimità della statuizione della *lex specialis* nella parte in cui dispone che la scheda anagrafica deve essere tenuta unita al modulo risposte fino alla conclusione della prova (art. 5 comma 4 del bando), peraltro disponendo espressamente di inserire la stessa in busta chiusa solo all'esito della prova stessa (art. 5 comma 10).**

Come emerge dalle norme appena trascritte, il bando ha espressamente previsto che i candidati per tutto il tempo della prova dovessero mantenere il modulo anagrafico contenente i propri dati unito al modulo risposte, e dunque, tenuto apertamente sul banco indicando di secretarlo solo all'esito della prova, inserendolo in una busta.

E' evidente, dunque, che la *lex specialis* abbia del tutto illegittimamente disposto che la scheda anagrafica rimanesse libera e, pertanto, visibile, non prevedendo che venisse riposta in una busta chiusa durante la selezione.

La Commissione di concorso, peraltro, dal canto proprio, sull'errato seguito delle direttive impartite dal bando, ha reiterato le illegittimità ivi denunciate, ponendo in essere un contegno procedimentale totalmente avulso dalla correttezza e dall'imparzialità nei pubblici concorsi.

In particolare, le "Istruzioni generali" rilasciate dalla Commissione di concorso a ciascun candidato prima dell'inizio della prova selettiva ed illustrate ai candidati dal Presidente della Commissione, riconfermano quanto stabilito dall'art. 5 del bando, prevedendo nello specifico che: "i due moduli sono su un unico foglio diviso da una linea tratteggiata per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al termine del tempo a disposizione".

Ed ancora, tra le operazioni cui sono tenuti i candidati le Istruzioni in commento prevedono testualmente: "il candidato dovrà compilare a carattere stampatello maiuscolo il modulo anagrafico in ogni sua parte secondo le indicazioni in esso riportate, senza separarlo dal modulo risposte. Il candidato inizierà quindi a rispondere alle domande del questionario.

...

Al termine della prova il candidato dovrà: separare il modulo anagrafico dal modello delle risposte e, unitamente al questionario, dovrà inserirlo nella busta piccola, che dovrà essere chiusa e incollata;

inserire la suddetta busta unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla e incollarla.

Durante la prova dovrà essere posto in modo evidente sul tavolo il documento di riconoscimento".

Come si legge chiaramente, **ciascun concorrente, ha tenuto sul proprio banco per tutto il tempo dell'espletamento della prova la scheda anagrafica compilata in ogni sua parte unita al modulo risposte e il proprio documento di riconoscimento "in modo evidente".**

Una procedura, dunque, che non lascia spazio ad alcun dubbio in ordine alla certa ed assoluta violazione del principio dell'anonimato. L'illegittimità è manifesta.

Com'è evidente, i candidati hanno tenuto il modulo anagrafico congiunto al modulo risposte per tutto il tempo della prova, dunque in maniera libera e visibile permettendo la assoluta leggibilità dei dati personali dei candidati stessi; a ciò si aggiunga - e questo annette illegittimità a illegittimità - che **i candidati hanno avuto obbligo di mantenere in maniera evidente sul proprio banco il documento di riconoscimento.**

Il tutto contravvenendo alle rigide regole della segretezza e di anonimato che devono qualificare, contraddistinguere e necessariamente caratterizzare i pubblici concorsi.

In definitiva, alla stregua di tutto quanto sopra illustrato, non v'è chi non veda come nel concorso espletato presso la Regione Campania siano stati irrimediabilmente violati i principi dell'anonimato e della segretezza per le seguenti, concorrenti, ragioni: 1) i candidati hanno compilato la scheda anagrafica prima dell'inizio della prova e l'hanno lasciata aperta ciascuno sul

proprio banco, senza riporla in alcuna busta chiusa, tenendola, anzi, unita al modulo risposte; 2) la Commissione ha fatto obbligo ai candidati di tenere il modulo sul proprio banco, in maniera evidente, il proprio documento di riconoscimento.

Com'è evidente, l'intera prova è stata inficiata da assoluta arbitrarietà nelle operazioni di concorso.

In particolare, nel corso di svolgimento della prova, i candidati erano agevolmente identificabili a mezzo della scheda anagrafica posta sul proprio banco e l'abbinamento del nominativo del candidato al proprio codice era di immediata percezione atteso che il **codice era stampato sia sul modulo risposte sulla scheda anagrafica**, come emerge *ex actis*.

In sostanza, durante lo svolgimento della prova, sul banco di ciascun candidato era immediatamente visibile il nominativo e il codice identificativo: il primo, lo si ribadisce, riportato sulla scheda anagrafica, il secondo riportato sulla scheda anagrafica e sui moduli risposte; il tutto, mantenendo visibile, lo si ribadisce, il documento di riconoscimento.

I candidati sono stati obbligati a mantenere il documento di riconoscimento aperto sul banco loro assegnato, ed una scheda con tutti i dati anagrafici, per cui per tutta la prova è stato visibile ai commissari l'abbinamento tra il nome del candidato ed il codice candidato.

L'illegittimità è palmare.

Peraltro, in merito alla specifica questione dell'indefettibile principio dell'anonimato è doveroso richiamare la copiosa giurisprudenza formatasi in *subiecta materia*.

"Il giudizio sul rispetto del principio dell'anonimato delle prove scritte in un concorso pubblico non deve essere condotto sino al punto di accertare se il riconoscimento del candidato si sia effettivamente verificato, bastando all'uopo la verifica della semplice potenzialità del suo avverarsi, trattandosi di una situazione che potrebbe essere assimilata a quella di "pericolo oggettivo", con l'ulteriore precisazione che è del tutto irrilevante che la violazione, anche potenziale, dell'anonimato sia o meno avvenuta ad opera del candidato, di un membro della Commissione, dell'Amministrazione stessa o di un terzo estraneo, poiché l'applicazione oggettiva delle norme, per il soddisfacimento dell'interesse primario dell'imparzialità, fa sì che la violazione della segretezza renda ex se illegittima la procedura" (nella fattispecie, i candidati erano stati invitati a deporre il proprio documento di identità in evidenza sul banco in modo che potesse essere consultato dai membri della Commissione in ogni momento, con la conseguenza che, per tutta la durata della prova, i commissari avevano potuto vedere l'abbinamento <nome candidato-codice>, in quanto il nome del candidato era ricavabile dalla carta d'identità tenuta in vista e il numero segreto era leggibile sui fogli della prova di concorso su cui i candidati dovevano lavorare" (T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, 14 marzo 2013, n. 229).

Sul principio dell'anonimato in sede di concorso, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1072 del 12 marzo 2014, riformando una pronuncia cautelare che non riconosceva la violazione del principio dell'anonimato nella impugnata selezione, ha accolto l'appello proposto ritenendone sussistenti i presupposti, in linea con quanto affermato nella pronuncia n. 26/2013, in

Adunanza Plenaria, in base alla quale "il criterio dell'anonimato nelle prove scritte delle procedure di concorso – nonché in generale in tutte le pubbliche selezioni - costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché specialmente di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione, la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la par condicio tra i candidati.

Tale criterio, costituendo appunto applicazione di precetti costituzionali, assume una valenza generale ed incondizionata, mirando esso in sostanza ad assicurare la piena trasparenza di ogni pubblica procedura selettiva e costituendone uno dei cardini portanti.

L'esigenza dell'anonimato si traduce infatti a livello normativo in regole che, per quanto ora rileva, tipizzano rigidamente il comportamento dell'Amministrazione imponendo una serie minuziosa di cautele e accorgimenti prudenziali, inesplicabili se non sul presupposto dell'intento del Legislatore di qualificare la garanzia e l'effettività dell'anonimato quale elemento costitutivo dell'interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate.

Allorché l'Amministrazione si scosta in modo percepibile dall'osservanza di tali vincolanti regole comportamentali si determina quindi una illegittimità di per se rilevante e insanabile, venendo in rilievo una condotta già ex ante implicitamente considerata come offensiva in quanto appunto connotata dall'attitudine a porre in pericolo o anche soltanto minacciare il bene protetto dalle regole stesse.

In conclusione, mutuando la antica terminologia penalistica, può affermarsi che la violazione dell'anonimato da parte della Commissione nei pubblici concorsi comporta una illegittimità da pericolo c.d. astratto (cfr. in termini VI sez. n. 3747/2013 citata) e cioè un vizio derivante da una violazione della presupposta norma d'azione irrimediabilmente sanzionato dall'ordinamento in via presuntiva, senza necessità di accertare l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione".

Peraltro, sempre in merito alla specifica questione dell'indefettibile principio dell'anonimato, è appena il caso di richiamare le copiose recenti pronunce rese in relazione alle illegittimità registratesi nelle selezioni del corrente anno per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato: *ex multis*, solo per citarne alcune, T.A.R. LAZIO, Roma, ordinanza n. 10718 del 24 ottobre 2014 Sezione Terza Bis, ordinanza n. 10074 del 29 settembre 2014 Sezione Terza Bis, ordinanza n. 3291 del 18 luglio 2014 Sezione Terza Bis, ordinanza n. 3446 del 19 luglio 2014 Sezione Terza Bis.

Alla stregua di tutto quanto dedotto, non può revocarsi in dubbio, nel caso di specie, l'avvenuta consumazione della palmare violazione del principio dell'anonimato e della segretezza sotto i molteplici e concorrenti profili sopra individuati.

A tutto ciò si aggiunga, inoltre, che le buste utilizzate per l'inserimento della scheda anagrafica dei candidati presenti alla prova selettiva non recavano foderature e/o accorgimenti particolari finalizzati ad impedire la leggibilità dei dati anagrafici contenuti negli appositi foglietti posti al loro interno; le buste "piccole" contenenti i dati anagrafici erano, dunque, prive della

cosiddetta "internografia", per l'effetto le stesse consentivano, in qualunque possibile condizione ambientale, di percepire i dati anagrafici dei candidati. Tale astratta possibilità, indipendentemente dalla prova effettiva di un comportamento fraudolento, o, comunque, intenzionale, da parte della commissione e senza necessità di accertare in concreto l'effettiva lesione dell'imparzialità in sede di correzione, è sufficiente a determinare la violazione delle regole dell'anonimato delle procedure di concorso, principio che costituisce il diretto portato del principio costituzionale di uguaglianza nonché, specialmente, di quelli del buon andamento e dell'imparzialità della P.A., la quale deve operare le proprie valutazioni senza lasciare alcuno spazio a rischi di condizionamenti esterni e dunque garantendo la "*par condicio*" tra i candidati (in questi termini, si richiama la recentissima pronuncia del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II – sentenza 5 novembre 2014 n. 11106).

Al riguardo, si avanza formale istanza affinché codesto Ecc.mo T.A.R. - qualora lo ritenesse necessario - ordini alle Amministrazioni intimare di provvedere al deposito di un esemplare delle predette buste utilizzate in sede concorsuale.

Ulteriore profilo di violazione dell'ineludibile principio di segretezza consiste in ciò.

All'atto dell'ingresso in aula per sostenere la prova per cui è causa ai candidati identificati con l'esibizione del documento d'identità è stato abbinato il numero della prova mediante l'indicazione delle ultime tre cifre del codice candidato: nel caso di specie il ricorrente aveva il numero di

codice 015920 ed il numero prova riportato sull'elenco identificativo della Commissione risulta essere, per l'appunto, 920.

Ciò significa che risultava perfettamente abbinabile il nominativo di ciascun candidato con il proprio codice personale.

Sull'illegittimità di tale *modus procedendi* si richiama **la recentissima sentenza n. 6084 del 26 novembre 2014 dell'Ottava Sezione di codesto Ecc.mo T.A.R. di Napoli.**

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus* emerge dalla palmare fondatezza degli articolati motivi di ricorso.

Il danno è *in re ipsa* se solo si consideri che se il ricorrente non fosse ammesso in via cautelare in sovrannumero tra gli ammessi al Corso Triennale di formazione specifica in Medicina Generale della Regione Campania, perderebbe la possibilità di iscriversi al percorso formativo e di frequentare il relativo corso e di percepire la relativa borsa di studio, rimanendo indebitamente fuori dalle attività didattiche concernenti il primo semestre del primo anno di corso, irrimediabilmente impossibilitato dal prendere parte alle attività teoriche e pratiche la cui frequenza è **obbligatoria** (art. 14 del bando).

Pertanto, al fine di non limitare irrimediabilmente il diritto allo studio del ricorrente, costituzionalmente garantito, si richiede l'iscrizione con riserva in sovrannumero; in caso contrario, si verificherebbe una situazione fortemente ed irreparabilmente pregiudizievole a carico della stesso.

Anche in sede di bilanciamento degli interessi in gioco, il sacrificio che il ricorrente subirebbe se non venisse inserito in via cautelare tra gli ammessi al corso è senza dubbio nettamente superiore rispetto a quello,

per lo più inesistente (è invero influente la presenza di un partecipante in più in una classe di corsisti) cui sarebbe tenuta l'Amministrazione ammettendolo al corso.


Peraltro, si ribadisce ulteriormente che la giurisprudenza resa in relazione al caso specifico della violazione dell'anonimato nelle prove di concorso è costante ed uniforme nel riconoscimento in sede cautelare del diritto alla immatricolazione in sovrannumero dei candidati ricorrenti (cfr. ex multis, T.A.R. Napoli, Sezione Ottava, ordinanza n. 1525 del 18 settembre 2014, T.A.R. Roma, Sezione Terza bis, ex multis, ordinanze nn. 3289/2014, 3288/2014, 3458/2014).

Si chiede l'adozione delle più idonee misure cautelari anche in considerazione dell'imminente inizio del corso di formazione fissato dall'art. 14 del bando per il mese di novembre 2014.

P.Q.M.

si insiste per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare. Con ogni conseguenza di legge.

Napoli, li


Avv. Antonio Sasso

Avv. Rosita Brigante

che firmano per il ricorrente giusta mandato a margine

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2014 il giorno 28 del mese di novembre io sottoscritto Avv. Antonio Sasso, nella qualità di procuratore e difensore del **Dott. Clemente Brigante**, con il domicilio indicato in epigrafe, ai sensi della Legge 21.01.1994 n. 53 e del D.M. 27.05.1994, in virtù dell'Autorizzazione n. 1383 rilasciata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli in data 22.10.2013, ho notificato copia conforme all'originale del ricorso innanzi il T.A.R. Campania – Napoli che precede a:

1) **MINISTERO DELLA SALUTE**, in persona del Ministro p.t., domiciliato *ex lege* presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli in NAPOLI alla via Diaz n. 11 – c.a.p. 80134 - mediante spedizione di copia conforme in plico postale raccomandato A.R. n. 76658173036-7 debitamente vidimata dall'Ufficio Postale di Napoli n. 3 e che qui dichiaro conforme all'originale presentato, previa annotazione e registrazione dell'atto da notificare al n. 422 del Registro Cronologico tenuto presso il mio studio e previa compilazione della busta contenente l'atto, nonché dell'avviso di ricevimento secondo le indicazioni di cui agli artt. 2 e 3 della L. n. 53/1994.

2) **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Napoli alla Via S. Lucia n. 81 – c.a.p. 80132 - mediante spedizione di copia conforme in plico postale raccomandato A.R. n. 76658173037-8 debitamente vidimata dall'Ufficio Postale di Napoli n. 3 e che qui dichiaro conforme all'originale presentato, previa annotazione e registrazione dell'atto da notificare al n. 423 del Registro Cronologico tenuto presso il mio studio e previa compilazione della busta contenente l'atto, nonché dell'avviso di ricevimento secondo le indicazioni di cui agli artt. 2 e 3 della L. n. 53/1994.

3) **AGE.NA.S. – AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI**, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia in Roma alla Via Puglie n. 23 – c.a.p. 00187 - mediante spedizione di copia conforme in plico postale raccomandato A.R. n. 76658173038-9 debitamente vidimata dall'Ufficio Postale di Napoli n. 3 e che qui dichiaro conforme all'originale presentato, previa annotazione e registrazione dell'atto da notificare al n. 424 del Registro Cronologico tenuto presso il mio studio e previa compilazione della busta contenente l'atto, nonché dell'avviso di ricevimento secondo le indicazioni di cui agli artt. 2 e 3 della L. n. 53/1994.


4) **LA COMMISSIONE DEL CONCORSO BANDITO CON DECRETO DIRIGENZIALE REGIONE CAMPANIA N. 2/2014 NOMINATA CON D.D. N. 106 DEL 15/9/2014**, in persona del Presidente p.t., domiciliato per la carica presso la Sede della Regione Campania in Napoli alla Via S. Lucia n. 81 – c.a.p. 80132 - mediante spedizione di copia conforme in plico postale raccomandato A.R. n. 76658173039-0 debitamente vidimata dall'Ufficio Postale di Napoli n. 3 e che qui dichiaro conforme all'originale presentato, previa annotazione e registrazione dell'atto da notificare al n. 425 del Registro Cronologico tenuto presso il mio studio e previa compilazione della busta contenente l'atto, nonché dell'avviso di ricevimento secondo le indicazioni di cui agli artt. 2 e 3 della L. n. 53/1994.

5) **SIG.RA MARCELLA SASSO**, nel suo domicilio in Parete (CE) alla Via Cirillo n. 40 - c.a.p. 81030 - mediante spedizione di copia conforme in plico postale raccomandato A.R. n. 76658173040-2 debitamente vidimata dall'Ufficio Postale di Napoli n. 3 e che qui dichiaro conforme all'originale presentato, previa annotazione e registrazione dell'atto da notificare al n. 426 del Registro Cronologico tenuto presso il mio studio e previa compilazione della busta contenente l'atto, nonché dell'avviso di ricevimento secondo le indicazioni di cui agli artt. 2 e 3 della L. n. 53/1994

6) **SIG.RA ANNALISA ALESSANDRELLA**, nel suo domicilio in Melito di Napoli (NA) alla Via Aldo Moro n. 54 - c.a.p. 80017 - mediante spedizione di copia conforme in plico postale raccomandato A.R. n. 76658173034-5 debitamente vidimata dall'Ufficio Postale di Napoli n. 3 e che qui dichiaro conforme all'originale presentato, previa annotazione e registrazione dell'atto da notificare al n. 427 del Registro Cronologico tenuto presso il mio studio e previa compilazione della busta contenente l'atto, nonché dell'avviso di ricevimento secondo le indicazioni di cui agli artt. 2 e 3 della L. n. 53/1994

7) **SIG.RA MARISA RILLO**, nel suo domicilio in S. Leucio del Sannio (BN) alla Via Baudine - c.a.p. 82010 - mediante spedizione di copia conforme in plico postale raccomandato A.R. n. 76658173035-6 debitamente vidimata dall'Ufficio Postale di Napoli n. 3 e che qui dichiaro conforme all'originale presentato, previa annotazione e registrazione dell'atto da notificare al n. 428 del Registro Cronologico tenuto presso il mio studio e previa compilazione della busta contenente l'atto, nonché dell'avviso di ricevimento secondo le indicazioni di cui agli artt. 2 e 3 della L. n. 53/1994

Avv. Antonio Sasso



N. Raccomandata

76658173036-7



Re N 422
Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex waisie) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	MINISTERO DELLA SALUTE, IN PERSONA	
	VIA / PIAZZA	VIA DIAZ	N° CIV. 1
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	DOTT. BRIGANTE PLEBENTE	
	VIA / PIAZZA	ANTONIO SASSO	N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 40047 Sez. 02 Operaz. 498
 Causale: AG 28/11/2014 17:26
 Peso gr.: 58 Tariffa € 8.55 Affr. € 8.55
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bolla: 766264087183 TASSE
 (accettazione manuale)

N. Raccomandata

76658173037-8



Re N 423
Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex waisie) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	RIFORME CAMPANIA	
	VIA / PIAZZA	S. LUCA	N° CIV. 81
	C.A.P.	COMUNE	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	DOTT. BRIGANTE PLEBENTE	
	VIA / PIAZZA	ANTONIO SASSO	N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE	PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata	

Fraz. 40047 Sez. 02 Operaz. 504
 Causale: AG 28/11/2014 17:30
 Peso gr.: 58 Tariffa € 8.55 Affr. € 8.55
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bolla: 766264087206 TASSE
 (accettazione manuale)

N. Raccomandata

76658173040-2



Re. n. 426
Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 98151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	SIRM MARCELLA SASSO	
	VIA / PIAZZA	PIRILLO	N° CIV. 40
	C.A.P.	81030 PARETE (CE)	PROV.
MITTENTE	MITTENTE	DA BRIGANTE CLEMENTE	
	VIA / PIAZZA	ANTONIO SASSO avvocato	N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE Via Toledo, 156 - 80132 NAPOLI 081 - 5520274 - Fax 5520328	PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata

A.R.

Fraz. 40047 Sez. 02 Operaz. 502
 Causale: AG 28/11/2014 17:29
 Peso gr.: 59 Tariffa € 8.55 Affr. € 8.55
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo: 766105449904
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76658173034-5



Re. n. 424
Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 98151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	SIRM ANNALISA ALESSANDRELLI	
	VIA / PIAZZA	ALDO MORO	N° CIV. 50
	C.A.P.	80014 MELITO DI NAPOLI	PROV. NA
MITTENTE	MITTENTE	DA BRIGANTE CLEMENTE	
	VIA / PIAZZA	ANTONIO SASSO avvocato	N° CIV.
	C.A.P.	COMUNE Via Toledo, 156 - 80132 NAPOLI 081 - 5520274 - Fax 5520328	PROV.

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI
Contrassegnare la casella interessata

A.R.

Fraz. 40047 Sez. 02 Operaz. 500
 Causale: AG 28/11/2014 17:27
 Peso gr.: 59 Tariffa € 8.55 Affr. € 8.55
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bollo: 766309075880
 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76658173035-6



RC 15. 428
Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex waste) - SL (4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	SIRMA MARISA RICCO		
	DESTINATARIO		
	ISAUDISE		
MITTENTE	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	82060 S. LEUPO DEL SANNIO BA		PROV.
	C.A.P.		COMUNE
MITTENTE	DOT. BRIBANTE CLEMENTE		
	MITTENTE		
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
ANTONIO SASSO		PROV.	
C.A.P.		COMUNE	ed. 156 - 80132 NAPOLI
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI Contrassegnare la casella interessata <input checked="" type="checkbox"/> A.R.			

Fraz. 40047 Sez. 02 Operaz. 501
 Causale: AG 28/11/2014 17:28
 Peso gr.: 58 Tariffa € 8.55 Affr. € 8.55
 Serv. Agg.: AR
 Cod. Bol. AR: 766264087149
 (accettazione manuale)

TASSE

